



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

L'anno 2023, il mese di febbraio, il giorno 6, alle ore 13:00, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,
VISTO il D.Lvo n. 165/2001 come integrato dal D.Lvo n. 150/2009 e dal Dlgs n. 75/2017;
VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018 ed in particolare l'art. 22 comma 4 lettera c);

TRA

la delegazione di parte pubblica rappresentata dal dirigente scolastico pro-tempore, la RSU dell'Istituto e le OO.SS. provinciali, rappresentative nel comparto e firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale, si sottoscrive l'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituzione scolastica. L'ipotesi sarà inviata all'organo di controllo corredata da relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere.

PARTE PUBBLICA

(Dirigente Scolastico) Di Michele Carlo

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)

Crescenzi Agostina

Di Pasquale Bice

Marchegiani Elena

Masci Adriano,

Minicucci Pietro

Ortolano Fabiola

RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE

Aufieri Chiara

OO.SS. TERRITORIALI

Cisl Puglielli Luca



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s. 2022/2023

Il presente contratto si articola in due parti:

1- PARTE NORMATIVA

Riguarda tutti gli aspetti normativi definiti in coerenza con le previsioni del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZ. SCUOLA, art. 22 comma 4 lett. C) punti c.1, c.5), c.6), c.8, c.9

2- PARTE ECONOMICA

Riguarda tutti gli aspetti relativi alla ripartizione, attribuzione e determinazione dei compensi di cui all'art. 22 comma 4 lett. C) punti c.2, c.3, c.4, c.7.

PARTE PRIMA (NORMATIVA)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità, obiettivi e strumenti della contrattazione

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
3. Obiettivi delle relazioni sono:





- contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - migliorare la qualità delle decisioni assunte;
 - sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
4. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
- a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 2

Relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica – Composizione della delegazione trattante e modalità

1. La delegazione trattante si compone di:
 - parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico;
 - soggetti eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
 - OO.SS. territoriali, rappresentative e firmatarie del CCNL – 2016/2018.
2. Le parti, possono avvalersi, nella contrattazione integrativa, di esperti a cui vengono riconosciute specifiche competenze in materia, come supporto tecnico.
3. Il dirigente convoca il tavolo negoziale per la contrattazione integrativa, entro i termini di cui all'art. 22 comma 7 della Contrattazione collettiva Nazionale.
4. Sentita la RSU di istituto, viene definita la data di convocazione. La convocazione del tavolo negoziale ha forma scritta ed è recapitata ai soggetti della delegazione sindacale con almeno cinque giorni di anticipo. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
5. Gli incontri si svolgono on line in caso di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.

Art. 3

Relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica

  3   



Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono oggetto di informazione:

- a) tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa (art. 22, c. 4 lettera c);
- b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 22, c. 8, lettera b);
- c) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
- d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

Gli elementi conoscitivi dell'informazione sono trasmessi dal dirigente scolastico ai soggetti sindacali come previsto all'art. 5 del CCNL del comparto al quale si rinvia integralmente.

Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 22 del CCNL, del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono oggetto di confronto le seguenti materie:

1. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
3. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
4. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 4

Contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica – art. 22 comma 4 lett. C)

Alla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica sono demandate le seguenti materie:

- c.1) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c.2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto, ivi comprese di quelle relative all'art.1, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2020).
- c.3) criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative









- all'alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c.5) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- c.6) criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
- c.8) criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art.3, comma 3;
- c.9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art. 5

Materie oggetto di confronto

Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 22, c. 8, lettera b, a livello di istituzione scolastica ed educativa:

- b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto. Nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, l'articolazione dell'orario di lavoro del personale verrà definita anche con riferimento ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità;
- b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.



- b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Art. 6

Durata, decorrenza, tempi e procedure della contrattazione

1. Il presente contratto rimane valido sino alla stipula del successivo. La parte 2^a relativa alla ripartizione delle risorse può essere oggetto di contrattazione annuale.
2. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
3. Il contratto integrativo può essere disdetto da una delle parti che lo hanno sottoscritto entro la data del 31 luglio dell'anno di riferimento. La contrattazione integrativa, in questo caso, è avviata entro il successivo mese di settembre.
4. L'ipotesi di contratto integrativo viene inviata entro 10 giorni dalla sottoscrizione ai Revisori dei conti. Il contratto diventa definitivo dopo il parere favorevole degli stessi o comunque trascorsi 15 giorni senza rilievi.
5. Il Contratto integrativo d'Istituto, dopo la firma, sarà pubblicato sul sito della scuola, in apposita sezione "Albo sindacale".

Art. 7

Interpretazione autentica

1. In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta e motivata di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La procedura dovrà concludersi entro 30 gg. dalla data del primo incontro.
3. La richiesta di interpretazione autentica dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
4. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo, tranne i casi in cui palesemente si riconosca l'impossibilità dell'applicazione ex tunc della clausola stessa.



5. Di ulteriore accordo sarà data informazione al personale con pubblicazione sulla sezione dell'Albo sindacale istituita sul sito della scuola.

Art. 8

Verifica dell'attuazione dell'accordo

1. La verifica dello stato di attuazione del presente contratto si svolgerà al termine di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni del successivo.
2. Nella bacheca sindacale dell'Istituzione scolastica la RSU e le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione di atti e di tutela delle persone, senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico;
3. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato per posta elettronica o per posta ordinaria e consegna tutte le comunicazioni, inviate dalle OO.SS. provinciali ai rappresentanti sindacali di Istituto.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9

Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative hanno diritto ad uno spazio (bacheca) nel quale affiggere documenti relativi all'attività sindacale.
2. La bacheca è collocata sia sul sito WEB dell'istituto sia nell'atrio degli edifici.
3. La RSU e/o le OO.SS. sono responsabili dell'affissione dei documenti relativi all'attività sindacale.
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al piano terra della sede, nell'Aula Magna, o altro spazio concordato con il DS, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale stesso.
6. Il dirigente trasmette, per posta elettronica, alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative, le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno
7. Nessuna responsabilità può essere addebitata al dirigente in caso di mancato recapito dovuto al malfunzionamento della casella del destinatario.



Art. 10

Permessi sindacali per l'esercizio del mandato di RSU

1. Il dirigente provvede ad inizio di anno scolastico a comunicare alla RSU il monte ore di permessi sindacali retribuiti, calcolato in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. La RSU con accordo al suo interno, gestirà i permessi in modo autonomo, dando comunicazione al dirigente scolastico della data e della durata in cui il singolo componente intende fruirne con un preavviso di almeno due giorni.

Art. 11

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990

1. Il diritto alla partecipazione ad assemblee sindacali, durante l'orario di lavoro, è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Ricevuta la richiesta, il dirigente, tempestivamente pubblica l'avviso ed informa il personale con circolare interna. Il personale è tenuto a comunicare l'adesione entro i termini indicati dall'amministrazione e comunque con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. La mancata comunicazione implica, per il dipendente, la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Se l'assemblea è per tutto il personale (docente e non docente) e le lezioni sono state sospese per tutte le classi/sezioni, sarà garantita la presenza di n. 1 (una) unità di personale ausiliario nella sede dove sono ubicati gli Uffici e di n. 1 (una) unità di personale assistente amministrativo.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, dovrà essere garantita almeno la vigilanza all'ingresso/ agli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico con n. 2 unità di personale ausiliario per singola sede.
7. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all'assemblea, dandone comunicazione preventiva alle famiglie.



8. Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione.
9. L'individuazione del contingente minimo sarà effettuata con i seguenti criteri:
 - a) disponibilità volontaria;
 - b) individuazione da parte del Dsga secondo il criterio della rotazione e per ordine alfabetico, separatamente tra il personale che presta servizio nelle due sedi dell'Istituto

CAPO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 12

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c.4 lettera c.1)

1. Premessa

Il presente articolo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali. Si rimanda inoltre ai Regolamenti di Istituto.

2. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.

3. Il Responsabile dei Lavoratori

Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

Il DS assicurerà al RLS la formazione dalla normativa vigente. È fatto obbligo al RLS di partecipare a tali attività.

4. Relazioni e responsabilità

- Il R.L.S. e il R.S.P.P accedono a tutta la documentazione relativa all'attuazione del T.U. n. 81/2008 e successive modificazioni.
- Il D.S. consulta il R.L.S. e il R.S.P.P ogni qualvolta si renda necessario assumere decisioni in attuazione alla normativa in materia di sicurezza. In occasione della consultazione i due responsabili hanno facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione stessa; la consultazione verrà registrata su apposito registro.
- Il RLS e il RSPP hanno facoltà di accesso in tutti i luoghi di lavoro, dopo averne dato preavviso al D.S.



- Il RSPP, dopo le visite di ricognizione, segnala per iscritto al D.S. tutte le situazioni di non conformità rilevate
- Il RLS gode dei diritti sindacali e può usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, alle quali integralmente si rinvia.
- Il personale tutto ha l'obbligo di collaborare segnalando al RSPP e al RLS eventuali situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di quanti popolano gli edifici scolastici. Il personale, docente ed ATA, in caso di urgenza o in situazioni ritenute di potenziale pericolo per le quali non ci siano disposizioni precise, ha l'obbligo di adottare, nelle more della segnalazione scritta al DS, tutti gli accorgimenti volti a tutelare la salute e l'incolumità degli alunni e degli operatori scolastici (es. luoghi esterni accidentati, scivolosi, spigoli, arredi barcollanti, ecc;
- L'incarico alle figure sensibili alle quali l'Amministrazione ha garantito la formazione, è rinnovato automaticamente sino al determinarsi di situazioni nuove che richiedano la revisione degli incarichi stessi. La revoca dell'incarico va motivata e comunicata all'interessato nonché al RSPP e al RLS.
- Durante le attività scolastiche in cui vengono adoperate le attrezzature di laboratorio e la palestra, indipendentemente dal fatto che dette attrezzature vengano utilizzate nei laboratori, nella palestra o in altri ambienti, il docente ha tutte le responsabilità che gli derivano dalla funzione di preposto con il compito di vigilare e controllare;
- A norma delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente vietato a chiunque di fumare all'interno dei locali della scuola. Il D.S. e tutto il personale dell'Istituto hanno il dovere di fare rispettare tale norma a tutela della salute degli alunni e del personale medesimo;


5. Sorveglianza sanitaria – Medico competente

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.

6. Emergenza Covid - 19

Il DS si impegna ad assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione dal Covid-19, anche nel caso in cui non sia prevista la nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria, secondo l'evoluzione della normativa di riferimento.

Inoltre il DS si impegna:





- esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico;
- mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il personale presente in istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall'autorità sanitaria al fine di contenere il rischio contagio da Sars Covid 19.

CAPO IV
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
PERSONALE ATA

Art. 13

Criteria per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c.4 lettera c.6)

1. L'orario del personale ATA, nell'ambito delle ore settimanali previste dal Contratto Nazionale, sarà articolato in orario antimeridiano o pomeridiano in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio;
2. Per venire incontro ad esigenze di conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare del personale che ne farà espressa richiesta potranno essere individuate fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, per l'intero anno scolastico o per periodi dell'anno scolastico, con i criteri di seguito indicati.

Per il personale Ausiliario:

- rimodulazione dell'orario di entrata del personale ausiliario anche successivo all'inizio delle lezioni giornaliere nel rapporto non superiore ad 1/4 (ad es. su n. 4 unità di personale in servizio nella sede, la flessibilità può essere consentita a n. 1); ciò al fine di garantire comunque il regolare svolgimento del servizio e delle lezioni;
- rimodulazione dell'orario di uscita del personale ausiliario non prima che siano terminate le lezioni giornaliere a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente;
- di norma tale flessibilità non potrà superare i 15 minuti in entrata o in uscita.

 ¹¹   



Per il personale Assistente Amministrativo:

- flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre n. 1 ora dall'inizio delle attività mattutine o n. 1 ora dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente nel rapporto non superiore a 1/3.

Per il personale assistente tecnico:

- la flessibilità in ingresso ed in uscita potrà essere consentita solo per le ore che non risultino impegnate con le classi (solo nell'ambito delle n. 12 ore destinate alla manutenzione); ciò al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di servizio.

Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio. Sarà data priorità al personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92) e ai genitori di figli di età inferiore ad anni 6.

N.B. Per la specifica applicazione del presente articolo si rimanda al piano annuale delle attività elaborato annualmente dal DSGA, concordato con il personale ATA e adottato dal DS entro il 30 settembre.

Art. 14

Disposizioni relative al personale ATA

1. Incontro di inizio anno con il personale ATA

Ai sensi dell'art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017".

2. Permessi brevi e permessi per motivi personale e familiari

La richiesta scritta per usufruire dei permessi brevi deve essere presentata con congruo anticipo. I permessi in parola si intendono comunque concessi se il Dirigente Scolastico, entro il giorno precedente, non comunica il diniego motivato.



Per usufruire dei 3 giorni di permesso retribuito va presentata domanda "autocertificando" (vedi art.15 del CCNL) le motivazioni.

La domanda verrà vista dal DS o DSGA (per il personale ATA) prima di dare avvio alla relativa istruttoria e al dispositivo di concessione.

3. Ferie e festività

Le ferie vanno richieste almeno 3 giorni prima, mentre le ferie estive devono essere richieste per iscritto entro il 30 aprile di ogni anno, specificando il periodo di gradimento. Entro il 15 maggio di ogni anno il DSGA provvede all'elaborazione del piano ferie e alla successiva autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, con relativa affissione all'albo.

Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliano con le specifiche esigenze di servizio, si terrà conto di eventuali e motivate esigenze personali e/o familiari documentate dai dipendenti, e in subordine l'anzianità di servizio, e in ultimo la turnazione annuale.

4. Ritardi personale ATA

I ritardi occasionali vanno recuperati preferibilmente nella stessa giornata e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento e secondo le esigenze di servizio.

5. Recuperi e straordinari

- Per quanto riguarda il recupero dei prefestivi deliberati dal Consiglio di Istituto per il personale ATA esso si quantifica a 48 ore per gli assistenti amministrativi e tecnici e 60 ore
- per i collaboratori scolastici. Tali ore andranno coperte in tre possibili modalità: rientri, ferie anno precedente, formazione.
- Il dipendente presenterà un proprio piano individuale di recupero entro il 20 febbraio 2023 indicando le sue scelte di modalità di recupero.
La dirigenza valuterà eventuali aggiustamenti successivi di tali piani individuali in base a sopravvenute esigenze.
- Nel caso non siano maturati ore o giorni sufficienti per il recupero dei prefestivi o per la copertura delle assenze dal servizio determinate da turnazioni stabilite a seguito del contingentamento del personale in presenza dovuto all'emergenza sanitaria, il personale potrà:
 - utilizzare le ferie dell'anno in corso;
 - costruire una propria "banca ore" da restituire all'Amministrazione nel periodo immediatamente successivo alle date di assenza.
- Le ore di straordinario autorizzate ed effettuate saranno pagate fino alla concorrenza delle ore e delle cifre previste dalla contrattazione. Il dipendente presenterà entro il 20 febbraio 2023



una sua proposta di opzione : pagamento o recupero delle ore di straordinario previste per il singolo.

6. Assegnazione del personale ATA e distribuzione carichi di lavoro

Il DSGA redige il piano delle attività entro il mese di settembre, sulla base delle linee guida del POF, delle direttive del DS e dopo avere sentito in apposite riunioni il personale.

Tale piano viene sottoposto, entro il 30 settembre, al DS per la verifica di congruità e la successiva adozione.

Il DS prima della formalizzazione del piano lo sottoporrà alle RSU.

PERSONALE DOCENTE

Art. 15

Sostituzione dei docenti assenti, ferie e flessibilità

1. Sostituzione dei colleghi assenti

Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18, secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni, al fine di coniugare le esigenze del personale e l'obiettivo di garantire un efficace ed efficiente servizio scolastico la sostituzione dei docenti assenti, il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e comunque per non più di 10 giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) docenti della medesima classe che devono recuperare le ore non lavorate per brevi permessi fruiti;
- b) docenti della medesima classe che hanno un orario settimanale inferiore a 18;
- c) docenti di altre classi che hanno un orario settimanale inferiore a 18 con preferenza la materia affine;
- d) docenti di altre classi che devono recuperare le ore non lavorate per brevi permessi fruiti;
- e) docenti della medesima classe che hanno dato la loro disponibilità ad effettuare supplenze;
- f) docenti di altre classi che hanno dato la loro disponibilità ad effettuare supplenze, in tale ipotesi sarà data la priorità ai docenti della medesima disciplina.

2. Ferie e festività

I sei giorni di ferie in periodo di attività didattica sono concessi dal DS sulla base dei criteri stabiliti dal Contratto Nazionale seguendo nell'ordine, nel caso di più richieste per gli stessi giorni e di impossibilità nell'accoglimento di tutte, i seguenti criteri:

- a) data di presentazione



b) anzianità di servizio nella scuola

3. Flessibilità oraria individuale

Per esigenze personali il docente può chiedere al DS di scambiare le ore di lezione con un altro docente, con i seguenti vincoli :

- lo scambio deve avvenire fra docenti della stessa classe;
- lo scambio e l' eventuale recupero deve garantire lo stesso monte ore delle materie;
- eventuali scambi con l' insegnante di sostegno, con l' insegnante tecnico pratico non devono modificare il monte ore complessivo.

CAPO V

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art. 16

Criteria generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti; (art. 22 c.4 lettera c.7)

Le risorse, eventualmente disponibili, destinate alla formazione del personale, saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica.

Le attività di formazione, pianificate in coerenza con il PTOF, saranno ripartite nella seguente misura:

- 71% della disponibilità per il personale docente;
- 29% per il personale ATA.

La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008 assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.

Art. 17

Funzioni strumentali

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate a 4 aree corrispondenti alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati in parti uguali ai 4 docenti individuati come funzioni strumentali.








Art. 18

Incarichi specifici personale A.T.A.

I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007):

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa.

saranno finalizzati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso, alla piccola manutenzione.

Gli incarichi aggiuntivi saranno assegnati al personale ATA che non goda già di alcuna posizione economica maturata per effetto dei concorsi interni (art. 7 ed art. 2).

Per i lavoratori appartenenti all'Area A, l'incarico aggiuntivo sarà dato per l'espletamento di mansioni che qualificano il servizio rispetto a manutenzione dei plessi e degli spazi esterni ed interni, all'assistenza igienico-personale dei disabili, alla collaborazione con l'Ufficio di segreteria e per il supporto tecnico, ecc.

Per il personale assistente amministrativo e tecnico saranno attribuiti incarichi aggiuntivi per progetti volti a migliorare la qualità dei servizi amministrativi collegati alle esigenze derivanti dall'applicazione delle recenti normative.

Art. 19

Criteri per la ripartizione delle risorse delle risorse del Fondo di Istituto

1. La somma disponibile sarà utilizzata nel rispetto dei criteri contenuti nel presente contratto integrativo, sulla base di quanto previsto dal PTOF e tenendo conto delle proposte emerse dal Collegio dei docenti, della proposta dell'assemblea A.T.A., del Piano delle attività proposto dal D.S.G.A. e delle esigenze organizzative dell'Istituto valutate dal Dirigente scolastico, secondo le priorità e gli indirizzi definiti.
2. Le parti concordano di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione al DSGA; parimenti si detrae l'importo necessario a retribuire la sostituzione del DSGA.
3. La quota rimanente del Fondo dell'Istituzione Scolastica sarà ripartito tra il personale docente ed ATA in misura rispettivamente del 71% e del 29% della somma assegnata.



4. Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione si stabilisce che le stesse siano assegnate in proporzione al numero di personale come da Organico di Diritto.
5. Le economie al fondo di istituto relative agli anni precedenti rimangono destinate ai singoli profili professionali cui si riferiscono.

Art. 20

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 249 della legge n. 160/2019

1. Con riferimento all'art. 1, comma 249 della legge n. 160/2019, le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 1, c. 127 della Legge n. 107/2015, confluite nel Fondo per il Miglioramento dell'Offerta formativa, saranno utilizzate per ricompensare l'impegno aggiuntivo del personale docente e del personale ATA, con contratto a t.d. e a t.i..
2. Nell'ottica del miglioramento della qualità dell'offerta formativa dell'istituto, tali risorse saranno indirizzate specificamente su alcune aree di particolare rilevanza, individuate dal D.S., quali, per il personale docente, ruoli di responsabilità e coordinamento organizzativo-didattico e di potenziamento/miglioramento degli apprendimenti degli studenti; per il personale ATA, sempre sulla base dei medesimi criteri generali, su prestazioni aggiuntive ed intensificazioni.
3. Le risorse verranno suddivise nelle quote dell'80% al personale docente e del 20% al personale ATA.

Art. 21

Compensi per le attività complementari di educazione fisica

Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate.

Il compenso per le attività complementari di educazione fisica sarà corrisposto nella misura oraria corrispondente alla realizzazione delle attività secondo i parametri di calcolo delle ore eccedenti comunicati dal MIUR.



La misura massima entro la quale è consentito retribuire con tale modalità il personale docente di scienze motorie e sportive che svolge l'attività è quella comunicato dal MIUR.

Art. 22

Compensi per aree a rischio

I compensi previsti per le aree a rischio vengono assegnati ai docenti e al personale ATA impegnati all'interno dei progetti inseriti nel PTOF 2020/21 che coinvolgono alunni stranieri e/o sono finalizzati a prevenire la dispersione scolastica.

La retribuzione di ore aggiuntive di insegnamento e non insegnamento dei docenti e del personale ATA, secondo quanto definito dai Progetti di ampliamento dell'offerta formativa a tal fine definiti annualmente dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto, è definita nella misura del 71% ai docenti e del 29% agli ATA.

Le ore aggiuntive sono remunerate come da quote orarie del CCNL 19/04/2018.

Art. 23

Attività di collaborazione con il dirigente scolastico

Ai docenti (n. 2) individuati dal dirigente scolastico quali propri collaboratori sarà corrisposto un emolumento accessorio di uguale misura, definito annualmente.

Il primo collaboratore sarà esentato dal servizio.

Art. 24

Attività di recupero

Secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti nella seduta del 4 ottobre in sede di approvazione del PTOF per il c.a. il recupero dei debiti scolastici e il recupero verrà effettuato con varie metodologie e tempistiche, quali attività di sportello e di corsi di recupero, sia nel corso dell'anno che nel periodo estivo.

Le attività di sportello, nel caso in cui le attività didattiche in presenza fossero sospese anche temporaneamente, potranno avvenire anche on line con attività di carattere sincrono (o anche asincrono, secondo le modalità individuate dal Collegio dei Docenti).

I corsi di recupero saranno previsti specie per discipline caratterizzanti e verranno progettati per i periodi immediatamente successivi agli esiti degli scrutini del primo trimestre e degli scrutini finali.



In via del tutto eccezionale potranno tenersi corsi di recupero dei debiti nel corso del mese di agosto.

Le attività di sportello verranno retribuite sulla base delle tabelle per le attività di tutoraggio mentre i corsi di recupero saranno retribuiti secondo quanto previsto per le attività di insegnamento; per i corsi estivi il compenso è fissato in euro 50,00 ad ora prestata.

Art. 25

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)

Le quote dei finanziamenti destinate alla retribuzione del personale per le attività relative ai Percorsi Trasversali per le Competenze e l'Orientamento sono ripartite tra i docenti e gli ATA secondo la progettazione annuale dell'attività.

Tra le figure interessate, possono essere ricomprese: i tutor, i referenti, i docenti che danno la propria disponibilità a collaborare all'interno del progetto, il personale amministrativo/tecnico impegnato nel progetto, ecc.

Art. 26

Progetti comunitari e nazionali

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, alle relative competenze e secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere prevista una retribuzione per il personale partecipante si darà luogo ad una integrazione del presente contratto con la previsione delle quote spettanti.

Nel caso di progetti che prevedano la selezione su base di avvisi o bandi, il personale sarà individuato dalle risultanze delle relative graduatorie.

Nella assegnazione degli incarichi saranno applicati i seguenti criteri:

- disponibilità acquisita;
- possesso di specifiche competenze;
- esperienze pregresse nella tipologia di attività;
- evitare la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone;
- rotazione per consentire una più ampia partecipazione.

Per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, si procederà ad una distribuzione dei progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati, a rotazione, anche sulla base di specifiche competenze.



Art. 27

Accesso ed assegnazione degli incarichi

Il D.S. assunta la delibera del piano delle attività da parte del Collegio dei docenti e del Piano formulato dal DSGA provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e ATA fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività.

Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività sia inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il D.S. utilizza i criteri definiti nel confronto.

L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica può essere compensato in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS.

Nell'affidamento dell'incarico sono indicati: a) La delibera del Collegio dei docenti; b) L'attività da effettuare; c) Il compenso da corrispondere (orario o forfettario).

Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall'amministrazione

Art. 28

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) - (Art. 22, c. 4, lett. c.8)

Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:

1. Le comunicazioni di servizio vengono effettuate attraverso mail, pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico ; docenti e personale ATA ne dovranno prenderne visione in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria dalle ore 7,30 alle ore 17,30 dal lunedì al venerdì, il sabato entro le ore 14,00.
2. Anche per l'utilizzo dei social di gruppo saranno rispettati gli orari di cui sopra.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di comprovata urgenza indifferibile.
4. Si concorda che esclusivamente il Dirigente Scolastico e i collaboratori del DS per i docenti e il DSGA per il personale ATA possono utilizzare lo strumento di comunicazione per inviare comunicazioni al personale.



Art. 29

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica. (Art. 22, c.4, lett. c.9)

1. Il personale incaricato dello svolgimento di attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione (quali esecuzione dei progetti comunitari, assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni, supporto al piano PNSD, supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato, altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative, attività legate alla DDI) potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
2. Al fine di garantire la qualità del lavoro ed elevare la professionalità del personale amministrativo attraverso il ricorso a innovazioni tecnologiche ed informatizzazione dei processi, si procederà come di seguito:
 - attivazione di processi di empowerment con il diretto coinvolgimento del personale docente ed ATA perché contribuisca alla migliore definizione/pianificazione degli interventi di formazione e/o addestramento all'uso delle tecnologie esistenti;
 - pianificazione di investimenti per l'ammodernamento delle tecnologie affinché rispondano alle esigenze di informatizzazione dei processi per la semplificazione, la dematerializzazione e la riduzione dei tempi per singola azione/attività.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 *Programmazione del FIS*

1. Le vigenti disposizioni in materia di erogazione degli emolumenti accessori prevedono che questi siano retribuiti direttamente dal MEF con il cedolino unico.
La scuola pertanto provvederà a programmare le attività sulla base delle risorse comunicate ma non disponibili nel Programma Annuale.
2. La retribuzione sarà corrisposta con le scadenze previste dal Cedolino Unico, al termine delle attività e comunque entro l'anno scolastico di riferimento, previa valutazione positiva del lavoro



effettivamente svolto e documentato. Nessun compenso sarà erogato in assenza di documentazione e verifica.

3. I compensi accessori saranno erogati dal MEF previo ordine della scuola.
4. Non saranno erogati compensi senza l'effettivo riscontro delle attività svolte. A tal fine saranno attivate modalità di verifica dal dirigente scolastico o dal direttore dei servizi (quest'ultimo relativamente al solo personale ATA). Il personale ha l'obbligo di documentare le attività aggiuntive, anche quelle funzionali e/o eccedenti (straordinario).
5. In caso di assenze prolungate del personale a cui sono attribuiti incarichi specifici o funzione strumentale, l'emolumento accessorio sarà corrisposto in misura proporzionale alle presenze a condizione che sia possibile operare un riscontro delle attività svolte; in caso contrario l'importo sarà assegnato al personale che ha svolto l'incarico in sostituzione. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, previa valutazione del DS o del DSGA, sarà comunque possibile erogare l'intero emolumento.
6. Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06) al fine di destinare le risorse non utilizzate.

Art. 31 **Clausole di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto, si rinvia al disposto del CCNL, comparto Istruzione e ricerca, con il quale il presente contratto integrativo è coerente.

Si rinvia integralmente alla normativa vigente per le parti ad essa demandate, norme imperative e/o non incluse nella materie di contrattazione.

Art. 32 **Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. In caso di mancata erogazione dei fondi comunicati dal MIUR con nota prot. 217 del 28/09/2018 e/o dei fondi ex art. 9, il Dirigente Scolastico – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle attività da cui derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei



compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33

Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente, educatore ed Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. La comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.

